

OBBLIGHI INTRODOTTI DALLE RECENTI NORMATIVE DELL'UE



OBBLIGO PER GLI AUTISTI

DI DIMOSTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione) **hanno l'obbligo di dimostrare l'attività svolta nei 56 giorni precedenti** (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall'art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Tale obbligo entra in vigore dal 31 dicembre 2024.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di dettaglio per una corretta valutazione sulla eventuale necessità di sostituire la carta di cui si dispone.

Si precisa, infatti, che non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione.

Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di generazione 2.

La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:

- le carte **gen2v1** recano il codice: **E 3 1003**
- le carte **gen2v2** (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: **E 3 1004**

Le carte gen2v2, di ultima generazione, garantiscono di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai **56 giorni di attività**.

Le carte gen2v1 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all'uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell'attività. Infatti, se risulta necessario agire con l'inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.

In linea generale si può affermare che i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.

In sintesi si può, dunque, ritenere che la stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni.

Poiché ciò può variare in funzione dell'uso che il conducente ne fa nel corso della propria attività lavorativa, **ancor prima di pensare ad una sostituzione**, il titolare può verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta e se coprono già i 56 giorni previsti non ha bisogno di sostituire la carta o di munirsi di stampe.

Si sottolineano ancora due importanti elementi per la corretta gestione delle carte e conservazione dei dati:

- con la sostituzione della carta tachigrafica, la nuova carta registra dal primo giorno del suo utilizzo ed è quindi essenziale scaricare i dati della carta sostituita prima della riconsegna;
- come regola generale uno scarico frequente e regolare dei dati delle carte, consente di avere sempre dati disponibili per gli usi richiesti dalla legge.

Alla luce di quanto espresso le situazioni in cui si rende necessaria una sostituzione potrebbero essere limitate. **Su richiesta dell'interessato, la Camera potrà procedere con il rilascio di una nuova carta in modalità "rinnovo per modifica dati che sarà rilasciata dietro pagamento del diritto di segreteria vigente.** Al riguardo si ricorda, inoltre, che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.

SOSTITUZIONE TACHIGRAFI

DI PRIMA GENERAZIONE

Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l'impianto con quello di nuova generazione. Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:

- **entro il 31 dicembre 2024 (con tolleranza fino al 28 febbraio 2025)**, gli autocarri che sono muniti di cronotachigrafo analogico e cronotachigrafo digitale no-smart (immatricolazione entro il 14 giugno 2019), devono essere equipaggiati con cronotachigrafo digitale intelligente versione 2 (smart 2), per effettuare trasporti internazionali;
- **entro il 18 agosto 2025**, gli autocarri che sono muniti di cronotachigrafo digitale intelligente versione 1 (smart 1), devono essere equipaggiati con cronotachigrafo digitale intelligente versione 2 (smart 2), per effettuare trasporti internazionali;
- **entro il 1° luglio 2026**, gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. ed entro 3,5 t., oggi esentati dall'obbligo, devono essere equipaggiati con cronotachigrafo digitale intelligente versione 2 (smart 2), per effettuare trasporti internazionali.